

PREFAZIONE

La legge 209/2000, approvata all'unanimità dal Parlamento, è lo strumento di cui l'Italia si è dotata per poter partecipare all'iniziativa per la cancellazione del debito bilaterale dei paesi più poveri, denominata *Highly Indebted Poor Countries Initiative* (HIPC), consentendole di acquisire una posizione di avanguardia nella strategia di cancellazione del debito concordata a livello internazionale.

Nel primo capitolo della presente Relazione sono quindi illustrati l'HIPC e il relativo stato di attuazione. Nel secondo capitolo, dedicato in particolare alla Legge 209/2000, viene evidenziato il profilo bilaterale dell'Iniziativa HIPC, con le misure di riduzione del debito dei Paesi più poveri adottate dall'Italia con i relativi importi, sia nel periodo di riferimento della presente Relazione (luglio 2011-giugno 2012), sia dall'entrata in vigore della Legge stessa. Il terzo capitolo si occupa del monitoraggio sull'impiego delle risorse liberate con le cancellazioni del debito nei singoli Paesi sulla base degli accordi bilaterali stipulati dall'Italia con i paesi beneficiari. Nell'ultimo capitolo si riportano, infine, le iniziative adottate a livello internazionale per aiutare i paesi beneficiari delle cancellazioni a mantenere nel tempo un livello sostenibile del debito.

CAPITOLO I

L'INIZIATIVA HIPC

1.1 LE ORIGINI DELL'INIZIATIVA HIPC

L'Iniziativa *Heavily Indebted Poor Countries Initiative* (HIPC) fu lanciata, su sollecitazione dei Paesi G7 al Vertice di Lione, dalla Banca Mondiale (BM) e dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) nell'autunno del 1996 per promuovere la riduzione del debito dei Paesi altamente indebitati. Essa muoveva dalla constatazione che il ricorso ai tradizionali meccanismi di riduzione del debito e l'erogazione di finanziamenti a termini concessionali non erano sufficienti a ricondurre a livelli sostenibili il debito estero dei Paesi poveri altamente indebitati entro un ragionevole lasso di tempo, ma che occorreivano contributi esterni aggiuntivi.

Non erano mancate, infatti, negli anni '80, operazioni di cancellazione del debito, le quali, però, avevano carattere volontario ed episodico ed erano limitate ai crediti bilaterali vantati dai Governi. Il principale ambito di riferimento per il trattamento del debito era rappresentato dal Club di Parigi, che riunisce i principali Governi creditori, che aveva messo in atto solo cancellazioni parziali.¹ (vedi *infra*). Il limite di queste operazioni era quello di rimandare il problema nel tempo e di escludere dalla cancellazione i debiti verso le Istituzioni finanziarie multilaterali (FMI, BM, Banche Multilaterali di Sviluppo) che, in molti casi, rappresentavano e continuano a rappresentare la parte preponderante del servizio del debito. Si consideri, inoltre, che i debiti verso le istituzioni finanziarie non sono riscadenzabili, in virtù della clausola del creditore privilegiato.

¹Gli accordi di cancellazione del Club di Parigi riguardavano solo i crediti di aiuto e i crediti commerciali con garanzia governativa. La percentuale di cancellazione, che era in origine del 33 per cento (Vertice G7 di Toronto del 1988), è stata progressivamente innalzata al 50 per cento (condizioni di Toronto rafforzate del 1990) e poi al 67 per cento (condizioni di Napoli del 1994).

L'aspetto innovativo dell'Iniziativa HIPC è rappresentato, invece, dal suo carattere onnicomprensivo e multilaterale: il programma si è posto, infatti, sin dall'inizio, l'obiettivo di offrire una soluzione a tutto il debito dei Paesi interessati, sia quello nei confronti dei Governi, sia quello verso le Istituzioni Finanziarie Internazionali (IFI), sia quello verso i creditori privati.

L'Iniziativa mira a offrire una soluzione definitiva alla questione del debito dei Paesi poveri che presentino una buona *performance* di politica economica e si impegnino a lottare contro la povertà. Non si tratta di una cancellazione totale, ma di una riduzione del debito in una percentuale determinata caso per caso, sulla base della capacità di ripagamento del Paese indebitato. Una volta definita tale misura, tutti i creditori devono compiere lo sforzo necessario per riportare il debito a un livello sostenibile.

Il Vertice G7 di Colonia del 1999 ha ampliato la portata dell'HIPC, dando vita alla cd. Iniziativa HIPC Rafforzata (*Enhanced Heavily Indebted Poor Countries Initiative*), per offrire una più ampia, rapida e incisiva remissione del debito ("*deeper, faster and broader debt relief*") ai Paesi più poveri e indebitati, ma anche per valorizzare il legame tra riduzione del debito e lotta alla povertà. Si è deciso, infatti, di chiedere ai Paesi beneficiari un impegno specifico a destinare le risorse liberate con la cancellazione del debito all'adozione di misure per la riduzione della povertà individuate nel *Poverty Reduction Strategy Paper* (PRSP), elaborato dai Paesi con l'assistenza delle IFI.

In particolare, l'Iniziativa HIPC rafforzata presenta le seguenti novità:

- a) una maggiore certezza sull'ammontare dell'assistenza: infatti, il calcolo del debito da cancellare viene fatto al momento del *decision point* (vedi oltre) e non più su proiezioni sul suo possibile ammontare al *completion point* (ciò implica anche un trattamento di fatto più favorevole per i Paesi beneficiari);
- b) l'abolizione del periodo triennale che doveva intercorrere tra il *decision* e il *completion point*, con l'introduzione di un "*floating completion point*": la durata del periodo è dunque variabile, essendo ormai legata allo stato di

avanzamento delle riforme previste, compresa la valutazione della performance nei settori sociali e nella lotta alla povertà;

- c) il rafforzamento dei benefici nel breve periodo (attenzione al *cash flow*; più fondi per l'assistenza nel periodo intercorrente tra il *decision* e il *completion point* (cd. *interim relief*); maggiore concentrazione dell'aiuto nella fase iniziale – *frontloading*);
- d) la moltiplicazione degli sforzi per permettere l'accesso all'Iniziativa ai Paesi più poveri altamente indebitati ancora non eleggibili per motivi diversi (presenza di arretrati, situazioni di conflitto, ecc.);
- e) la revisione dei criteri per determinare la sostenibilità del debito (abbassamento dell'obiettivo minimo del rapporto debito/esportazione al 150%; abbassamento del rapporto tra il valore attuale netto del debito e le entrate fiscali al 250% e contestuale abbassamento degli obiettivi minimi del rapporto PIL/esportazioni e del rapporto PIL/entrate fiscali, rispettivamente al 30% e al 15%);
- f) l'innalzamento fino al 90% della percentuale del debito di origine commerciale cancellabile al Club di Parigi. Inoltre, quando necessario per raggiungere gli obiettivi previsti dal programma HIPC, è stata ammessa la possibilità di un livello di cancellazione superiore al 90%, da valutarsi caso per caso;
- g) l'invito alla cancellazione di tutti i crediti d'aiuto bilaterali, con modalità differenziate, tenendo conto delle difficoltà specifiche di alcuni creditori molto esposti.

L'obiettivo iniziale dell'Iniziativa di ricondurre il debito dei Paesi eleggibili a livelli sostenibili è stato quindi ampliato per includere temi prioritari dello sviluppo, in tal modo innovando significativamente rispetto all'approccio tradizionale degli interventi internazionali sul debito.

1.2 I CRITERI DI ELEGGIBILITÀ ALL'INIZIATIVA HIPC

Per poter beneficiare dell'Iniziativa HIPC, un Paese indebitato deve possedere una serie di requisiti:

- 1) deve trovarsi nella condizione di poter usufruire solamente dell'assistenza degli sportelli concessionali della BM (IDA)² e del FMI (*Extended Credit Facility* - ECF)³;
- 2) deve presentare un volume di debito considerato insostenibile⁴ anche dopo l'applicazione degli strumenti tradizionali di riduzione del debito⁵;
- 3) deve aver dimostrato una buona performance in campo macroeconomico e deve impegnarsi a rispettare gli impegni assunti nell'ambito di programmi concordati con il FMI e l'IDA che prevedono l'attuazione di riforme di tipo strutturale e l'adozione di politiche macroeconomiche appropriate;

² L'*International Development Association* (IDA), agenzia della Banca Mondiale creata per concedere prestiti a condizioni altamente concessionali a Paesi in via di Sviluppo molto poveri, elargisce prestiti a quei Paesi che hanno un reddito medio *pro-capite* annuo inferiore a USD 1.025, che non hanno la capacità finanziaria di contrarre prestiti a termini di mercato e che attuano una politica di riduzione della povertà e promozione dello sviluppo.

³ Si tratta dello strumento principale del FMI per i Paesi a basso reddito, che ha preso il posto della *Poverty Reduction and Growth Facility* (PRGF). Questo meccanismo permette al FMI di concedere prestiti a tassi altamente agevolati a sostegno del Programma nazionale di riduzione della povertà (*Poverty Reduction Strategy Paper* - PRSP) adottato dal Paese.

⁴ La sostenibilità del debito viene valutata in relazione a due soglie: valore attuale netto del rapporto tra debito ed esportazioni (cd. *export window*) e valore attuale netto del rapporto tra debito ed entrate fiscali (cd. *revenue window*). Il debito è giudicato insostenibile se tali rapporti risultano superiori, rispettivamente, al 150 e al 250 per cento. Per qualificarsi all'Iniziativa in base al secondo criterio, un Paese deve avere un rapporto esportazioni/PIL superiore al 30 per cento e un rapporto entrate fiscali/PIL superiore al 15 per cento.

⁵ Per strumenti tradizionali di cancellazione del debito si intendono i trattamenti già esistenti, come ad esempio i cd. "termini Napoli" del Club di Parigi che prevedono: a) la cancellazione dei debiti commerciali fino al 67 per cento e la ristrutturazione della parte rimanente in 23 anni, di cui 6 di grazia; b) la ristrutturazione dei crediti di aiuto in 40 anni, di cui 16 di grazia, ai tassi originari.

- 4) deve elaborare un piano strategico di riduzione della povertà (*Poverty Reduction Strategy Paper* - PRSP)⁶.

L'Iniziativa HIPC non è nata come meccanismo permanente per alleggerire il debito estero dei Paesi più poveri. Infatti, i Paesi che presentavano i criteri di eleggibilità alla data del 31 dicembre 2004, per beneficiare dell'Iniziativa, dovevano avviare entro due anni dall'entrata in vigore dell'HIPC i programmi di riforma *upper-credit tranche*⁷ supportati dal FMI e dall'IDA. L'introduzione di un termine di scadenza per le adesioni (cd. *sunset clause*) era motivata dalla volontà di minimizzare comportamenti di *moral hazard* da Parte dei paesi indebitati e di incoraggiarli ad adottare al più presto programmi di riforma. Tuttavia, per consentire l'accesso a un maggior numero di partecipanti, le IFI hanno deciso di prorogare il termine di adesione per quattro volte, fissando l'ultima scadenza per l'accesso al 31 dicembre 2006, sempre sulla base dei dati di fine 2004.

La possibilità di partecipare all'Iniziativa è quindi formalmente terminata, in virtù della *sunset clause*, il 31 dicembre 2006, quando la lista dei Paesi potenzialmente eleggibili è stata definita (*ring-fencing*). Tuttavia, le IFI, con il pieno sostegno italiano, hanno deciso di permettere a tutti quei Paesi che rispettano i criteri di eleggibilità sulla base dei dati di fine 2004, sia quelli già identificati sia quelli che lo saranno in futuro, di beneficiare ugualmente dell'Iniziativa, anche se la decisione di partecipare è stata formalizzata dopo il 31 dicembre 2006 (cd. *grandfathering*). Questi Paesi possono però qualificarsi per le misure di alleggerimento del debito solo se il loro onere debitorio rimane al di sopra della soglia dell'Iniziativa sulla base dei dati più recenti e se rimangono Paesi *IDA-only* ed eleggibili alla ECF.

⁶ I PRSP sono un'altra delle innovazioni introdotte nel 1999 in occasione del rafforzamento dell'Iniziativa HIPC. Essi sono predisposti dai Governi dei Paesi a basso reddito in seguito a un ampio processo di consultazione con la società civile e i partner esteri e descrivono le politiche e i programmi, con il relativo fabbisogno, che il Paese attuerà negli anni successivi al fine di promuovere la crescita diffusa e la riduzione della povertà.

⁷ I Programmi cd. *upper credit tranche* sono programmi approvati dal *board* del FMI che presentano un elevato grado di condizionalità. Essi sono: lo *Stand-By Arrangement* (SBA), l'*Extended Fund Facility* (EFF), l'*Extended Credit Facility* (ECF), la *Stand-by Credit Facility* (SCF) e il *Policy Support Instrument* (PSI).

Attualmente, la lista finale comprende 39 Paesi, di cui 33 dell'Africa Sub-Sahariana, 5 dell'America Latina e 1 dell'Asia Centrale.

La lista dei Paesi HIPC attualmente qualificati o potenzialmente eleggibili è riportata nell'Allegato 1. Tale lista potrà subire variazioni nel tempo. In essa sono riportati anche i Paesi *IDA-only* e *IDA-blend*, che sono presi in considerazione dalla Legge 209/2000.

Nel 2011, al FMI e alla Banca Mondiale è stata avviata la discussione sul futuro dell'Iniziativa. Non si intende trasformare l'HIPC in un meccanismo permanente, né, allo stesso tempo, si intende chiuderla a breve, perché ciò impedirebbe di affrontare la situazione debitoria di alcuni Paesi potenzialmente eleggibili. Sono state formulate, quindi, due opzioni: mantenere l'Iniziativa così com'è oppure aggiungere nuovi criteri di indebitamento sulla base dei dati di fine 2010 per circoscrivere ulteriormente i Paesi potenzialmente eleggibili.

Sulla base della prima opzione, l'Iniziativa sarebbe chiusa all'accesso di nuovi partecipanti, mentre tutti i Paesi potenzialmente eleggibili, anche nel caso in cui abbiano dichiarato di non volersene avvalere, rimarrebbero tali a tempo indeterminato. Questa opzione presenta l'inconveniente di perpetuare comportamenti di *moral hazard*, che invece la *sunset clause* vuole evitare.

Se invece si scegliesse l'opzione – preferita dal FMI e dalla Banca Mondiale - di limitare ulteriormente la lista dei Paesi eleggibili, introducendo nuovi criteri di accesso coerenti con gli obiettivi e le *policies* del FMI, si arriverebbe all'esclusione di molti dei Paesi che hanno dichiarato di non voler beneficiare dell'HIPC, perché i dati sull'indebitamento negli ultimi anni sono scesi al di sotto della soglia di accesso. Essi non potrebbero più partecipare anche se, in futuro, dovessero superare di nuovo i limiti di accesso.

La scelta di circoscrivere ulteriormente il meccanismo non andrebbe, tuttavia, a colpire i Paesi che erano eleggibili sulla base dei dati a fine 2004, ma non hanno ancora raggiunto il *decision point*, oppure che hanno manifestato la volontà di

partecipare, ma non sono ancora entrati nell’Iniziativa. Al contrario, non potrebbero rientrare i Paesi che soddisfano i criteri di indebitamento solo sulla base dei dati del 2010 e non su quelli del 2004 (pare tuttavia che non ci siano Paesi che rientrino in questa ipotesi).

In base alle stime contenute nel Rapporto del FMI sullo stato di attuazione dell’HIPC del 2011, con la seconda opzione resterebbero esclusi 3 Paesi che finora hanno dichiarato che non intendono avvalersi dell’HIPC (Buthan, Repubblica del Kirghizistan e Laos), mentre resterebbero ancora eleggibili l’Eritrea, il Nepal, la Somalia e il Sudan.

1.3 LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL’INIZIATIVA HIPC

Alla cancellazione finale del debito si perviene attraverso un procedimento di durata variabile, che si articola in una pluralità di fasi.

a) Fase preliminare

Per accedere all’Iniziativa, gli esperti del FMI e della BM, assieme alle autorità del Paese considerato che ha fatto richiesta di ammissione, effettuano un’analisi della sostenibilità del debito, per valutare se le operazioni tradizionali del Club di Parigi, congiuntamente ad altri tipi di azione da parte di altri creditori non multilaterali, siano sufficienti a riportare il debito a livelli sostenibili, cui il Paese potrà far fronte attraverso le entrate da esportazioni e i flussi di capitali.

Se il debito è giudicato insostenibile, prima di raggiungere il primo passo dell’Iniziativa, il cd. *decision point*, il Paese deve impegnarsi a realizzare politiche correttive della dinamica del debito, deve raggiungere una buona *performance* in campo macroeconomico e deve attuare le riforme di tipo strutturale definite nei programmi concordati con il FMI e con l’IDA.

In questa fase, è assicurato al Paese un trattamento di flusso (*flow treatment*) ai termini di Napoli (vedi nota n.1).

b) *Decision Point*

Per accedere al *decision point*, il Paese deve aver attuato in modo soddisfacente gli impegni assunti nel quadro dei programmi concordati con FMI e BM e deve aver preparato il PRSP. Il Paese deve inoltre aver ripianato gli arretrati verso le IFI.

Spetta ai Consigli di Amministrazione del FMI e della BM decidere se il Paese ha raggiunto il *decision point* ed è quindi eleggibile all'assistenza HIPC. In questa fase, il FMI e la BM predispongono un'analisi di sostenibilità del debito (*Debt Sustainability Analysis - DSA*) aggiornata per: i) verificare se gli indicatori del debito continuano a essere superiori alle soglie descritte e se, quindi, il Paese può beneficiare concretamente dell'Iniziativa; ii) calcolare il livello di cancellazione necessario a riportare gli indicatori sotto le soglie previste e iii) ripartire lo sforzo tra i gruppi di creditori sulla base del fattore comune di riduzione che emerge. Le risorse necessarie per attuare l'Iniziativa vengono calcolate in termini di valore attuale netto (NVT) e in termini nominali e vengono ripartite tra i creditori multilaterali e bilaterali, i quali si impegnano a far fronte alle necessità del Paese con modalità differenziate.

Al *decision point* vengono inoltre concordati i programmi economici e le riforme chiave da adottare, i cd. *triggers*, per raggiungere il secondo e ultimo passo dell'Iniziativa, il cd. *completion point*.

I requisiti per il raggiungimento del *decision point* sono stati applicati con una certa flessibilità al fine di permettere ai Paesi eleggibili di beneficiare in modo più rapido dell'assistenza prevista. Ad esempio, i Paesi dovrebbero dimostrare di aver rispettato gli impegni assunti nell'ambito dei programmi concordati con FMI e IDA per un periodo di tre anni, mentre è stato considerato soddisfacente un periodo molto più limitato, con un limite minimo di sei mesi. Inoltre, il *decision point* può essere raggiunto anche con la sola predisposizione di un *interim PRSP*.

Agli strumenti delle IFI utilizzabili al fine di dimostrare la capacità di rispettare gli impegni, sono stati aggiunti prima l'*Emergency Post Conflict Assistance* (EPCA) e poi lo *Staff Monitored Program* (SMP). L'Iniziativa prevede, inoltre, degli incentivi per il ripianamento degli arretrati, che avrà un peso sull'ammontare di cancellazione del debito di pertinenza del creditore.

c) Fase di *interim*

Raggiunto il *decision point*, i Paesi ricevono il cd. *interim relief* che, per quanto riguarda il Club di Parigi, si traduce nell'applicazione dei termini di Colonia⁸ ai debiti in scadenza nel periodo considerato dal programma con il FMI, nella misura richiesta dal fattore comune di riduzione.

Gli istituti multilaterali potrebbero decidere di contribuire all'alleggerimento dell'onere del debito in questa fase con l'adozione di misure temporanee (*interim assistance*) per quei Paesi che mostrino una performance valida e continuativa, anche per garantire un *cash flow* e la visibilità dell'Iniziativa anche a livello nazionale. Un esempio di tali misure è rappresentato dai doni concessi dall'IDA.

Nel periodo precedente il raggiungimento del *completion point* i Paesi si impegnano a continuare nelle politiche di riforma intraprese sotto il monitoraggio delle IFI, per un periodo che in origine era di 3 anni. Tuttavia, come anticipato sopra, nel periodo tra il 1996 e il 1999, considerazioni storiche e di opportunità hanno comportato la riduzione del periodo triennale inizialmente previsto. Attualmente il periodo di monitoraggio è fluttuante.

d) Completion Point

Per raggiungere il passo finale dell'Iniziativa, il cd. *completion point*, e quindi beneficiare della cancellazione complessiva del debito prevista dall'Iniziativa, nonché di quanto previsto dalla *Multilateral Debt Reduction Initiative* (MDRI, vedi oltre), i Paesi devono mantenere la stabilità macroeconomica nell'ambito del

⁸ Il trattamento ai termini di Colonia prevede la cancellazione del 90% dell'ammontare dei debiti commerciali, con il riscadenzamento in 23 anni dell'ammontare residuo, con un periodo di grazia di 6 anni; i crediti di aiuto sono riscadenzati su 40 anni, con un periodo di grazia di 16 anni.

programma concordato con le IFI, devono realizzare le riforme fondamentali concordate al momento del *decision point* e devono attuare per almeno un anno in maniera soddisfacente il proprio PRSP, realizzando le riforme individuate dalle IFI come *triggers* per accedere al livello successivo dell'HIPC. Anche per il raggiungimento del *completion point*, i requisiti previsti sono stati applicati con flessibilità, per esempio riducendo il periodo di rispetto degli impegni. Il *completion point* viene raggiunto quando i Consigli di Amministrazione del FMI e della BM attestano che il Paese ha ottemperato alle condizioni previste per ricevere l'assistenza.

Al raggiungimento del *completion point*, si procede con la cancellazione del debito multilaterale (dovuto cioè alle IFI) e bilaterale. Il Club di Parigi invita al negoziato il Paese debitore per negoziare la cancellazione finale del debito bilaterale (concessionale e commerciale con garanzia sovrana) con i vari creditori, le cui condizioni vengono formalizzate nelle cosiddette *Agreed Minutes*.

A questo punto i creditori possono iniziare a effettuare le riduzioni nella misura concordata, qualora non siano state fatte in precedenza, e il valore attuale netto dello stock del debito viene ridotto a livelli considerati sostenibili.

Permanendo un certo grado di incertezza sulla previsione dell'effettivo bisogno dei Paesi, è prevista comunque la possibilità di ricevere maggiore assistenza rispetto a quanto precedentemente stabilito al *decision point*.

Ogni istituzione o Paese creditore, anche se non è membro del Club di Parigi ha la facoltà di aderire all'HIPC con modalità differenziate, nel quadro comunque di un'equa ripartizione degli oneri tra creditori bilaterali e multilaterali.

1.4 LO STATO DI ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA HIPC

L'Iniziativa HIPC è ormai in gran parte attuata. A oggi, i Paesi qualificati o potenzialmente eleggibili all'Iniziativa HIPC rafforzata sono 39: 33 dell'Africa subsahariana, 5 dell'America Latina e 1 dell'Asia.

Al 30 giugno 2012, dei 39 Paesi qualificati o potenzialmente eleggibili, 33 di essi hanno raggiunto il *completion point*: Uganda, Bolivia, Mozambico, Tanzania, Burkina Faso, Mauritania, Mali, Benin, Gambia, Guyana, Nicaragua, Niger, Etiopia, Senegal, Ghana, Madagascar, Honduras, Ruanda, Zambia, Camerun, Malawi, Sao Tomè e Principe, Sierra Leone, Burundi, Haiti, Repubblica Centrafricana, Afghanistan, Repubblica del Congo, Liberia, Repubblica Democratica del Congo, Togo, Guinea Bissau, Costa d'Avorio. Rispetto allo scorso anno, si è aggiunta la Costa d'Avorio, che ha raggiunto il *completion point* a giugno 2012, con la conseguente firma dell'Intesa multilaterale al Club di Parigi.

Sono invece nella fase di *interim*, avendo raggiunto solo il *decision point*, 3 Paesi: la Guinea Conakry, il Ciad e le Comore.

Restano, infine, nella fase *pre-decision point* 3 Paesi: Eritrea, Somalia e Sudan. Questi Paesi non hanno ancora raggiunto il *decision point*, a causa della situazione di conflitto interno o esterno, per l'accumulo di arretrati o per non aver ancora finalizzato un proprio Programma di Riduzione della Povertà. Per quanto riguarda il Sudan, in particolare, il 9 luglio 2011 è stata proclamata l'indipendenza del Sud Sudan, e, nonostante permangano difficoltà nell'attuazione dell'accordo di pace tra il Sudan e il Sud Sudan, la BM e il FMI hanno definito una *roadmap* affinché il Sudan, che intende accollarsi l'intero debito estero a determinate condizioni, possa beneficiare delle misure di alleggerimento del debito previste dall'Iniziativa HIPC.

Sarebbero potenzialmente eleggibili all'HIPC anche la Repubblica del Kirghizistan, il Laos, il Nepal e il Bhutan, che tuttavia hanno dichiarato che non intendono avvalersene.